



# COMUNE DI GIAVE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 25/05/2018

OGGETTO: Nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2018/2021

L'anno duemiladiciotto addì venticinque del mese di Maggio alle ore 10:00, SEDE MUNICIPALE, dietro regolare avviso di convocazione del , Prot. N. , contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di seconda convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRESENTE</b>
URAS MARIA ANTONIETTA	SI
CORATZA ANNINO	SI
ADDIS NICOLA	SI
FIGOS GAVINO	SI
MUZZO GIULIO	SI
FAEDDA LUCIANO	SI
STEFANELLI MARIA GRAZIA	SI
NUVOLI GIOVANNI LUIGI	SI
DEIANA GIUSEPPE	--
DEIANA RENATO	--
DELOGU GIOVANNA	SI

Presenti n° 9 Assenti n° 2

Partecipa il Segretario Comunale FOIS GIOVANNI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.ra URAS MARIA ANTONIETTA, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che il Titolo VII dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (artt. 234-241) disciplina la revisione economico finanziaria;

**RICHIAMATI** in particolare:

- l'art. 234, comma 1, il quale prevede che i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri, di cui uno scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili (presidente), uno scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed uno iscritto all'albo dei ragionieri;
- l'art. 234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, delle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore;
- l'articolo 235, comma 1, il quale stabilisce che l'organo di revisione dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per una sola volta.

**VISTA** la deliberazione di C.C. n. 13 del 23.04.2012 avente ad oggetto: "Nomina revisore dei conti - triennio 2012/2015", nella persona della Dr.ssa Maria Giovanna Angius;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 19.05.2015 con la quale è stato approvato il rinnovo dell'incarico di revisore unico dei conti alla Dr.ssa Maria Giovanna Angius, per il triennio 2015/2018;

**DATO ATTO** che la Dr.ssa Angius ha concluso il doppio mandato di Revisore e pertanto non può essere rieletta;

**CONSIDERATO** che:

- il revisore dei conti, a seguito delle fine incarico, resta in carica fino alla nomina del nuovo revisore, nel limite dei 45 giorni;
- è necessario procedere alla nomina del nuovo revisore dei conti;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 16, comma 25, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, il quale ha introdotto una nuova disciplina per la scelta dei revisori dei conti, prevedendo, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo all'entrata in vigore della legge, che la relativa nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di determinanti requisiti, secondo le modalità che verranno definite tramite Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economie e finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa;
- l'articolo 29, comma 11 - bis, del decreto legge 30 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il quale ha prorogato di nove mesi il termine di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011 (convertito in Legge n. 148/2011);
- il D.M. Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il "*Regolamento per l'Istituzione dell'elenco dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario*", con il quale sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell'organo di revisione previste dalla norma sopra richiamata;

**VISTE:**

- la L.R. n. 24 del 17.12.2012 recante "Norme in materia di revisione contabile negli enti locali" che, all'art. 1, stabilisce "*Nelle more di una riforma organica della materia degli enti locali della Sardegna, per sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti all'art. 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148*";
- la L.R. n. 3 del 08.02.2013 che all'art. 3 comma 3, stabilisce "*All'art. 1 della L.R. 17 dicembre 2012 n. 24 sono soppresse le parole "per sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge" e che ha quindi reso permanenti le disposizioni contenute nella L.R. n. 24/2012*;

**DATO ATTO** quindi che, sino al completo recepimento delle nuove disposizioni da parte della Regione Sardegna, hanno continuato ad applicarsi le modalità di nomina dell'organo di revisione previste dal Tuel;

**VISTA** la L.R. 04.02.2016 n. 2 recante "*Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna*" che, all'art. 36, detta norme in materia di revisione legale dei conti degli enti locali, disciplinando ex novo il sistema di nomina dei revisori dei conti degli enti locali della Sardegna;

**RILEVATO** che, in virtù di quanto previsto dalla predetta norma:

- i revisori dei conti degli enti locali sono individuati con il sistema dell'estrazione pubblica;
- l'Assessore Regionale degli EE.LL., Finanze e Urbanistica redige un elenco nel quale, a richiesta, possono essere inseriti coloro i quali sono iscritti a livello regionale nel Registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 39/2010;
- con deliberazione della G.R. sono individuati i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco secondo i principi di proporzionalità tra l'anzianità di iscrizione negli albi e la dimensione demografica e specifica qualifica professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica finanziaria degli enti territoriali. Con la medesima deliberazione sono indicate le modalità di estrazione e l'organo abilitato ad effettuare;
- l'organo abilitato effettua l'estrazione pubblica sulla base di una rosa di tre nomi, indicata dall'organo assembleare;

**VISTA** la deliberazione della G.R. n. 14/35 del 23.03.2016 recante i criteri per la redazione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, mediante la quale si è stabilito:

- l'istituzione dell'elenco e l'articolazione in due fasce a seconda che i Comuni abbiano una popolazione inferiore o superiore a 15.000 abitanti;
- i requisiti per l'inserimento nell'albo;
- le modalità di nomina, prevedendo che l'organo abilitato ad indicare la rosa di tre nomi per la nomina del revisore unico e per l'effettuazione dell'estrazione pubblica è l'Assemblea;

**DATO ATTO** che, con la determinazione dell'Assessorato Enti locali, finanze e urbanistica n. 566 del 17 marzo 2017, pubblicata sul BURAS del 30.03.2017, è stato approvato l'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali;

**RILEVATO** che la predetta determinazione stabilisce che la data di applicazione delle nuove regole in materia di nomina degli organi di revisione degli enti locali della Sardegna, di cui all'art. 36 della Legge Regionale 2/2016, decorre dalla data di pubblicazione della medesima deliberazione sul BURAS;

**PRESO ATTO** pertanto che, dal 30.03.2017, per la nomina dei revisore dei conti degli enti locali si applica la nuova disciplina di cui all'art. 36 della L.R. 2/2016;

**DATO ATTO** che dovendo nominare il Revisore dei conti del Comune di GIAVE per il triennio 2018/2021 occorre procedere mediante l'applicazione della nuova disciplina di cui all'art. 36 della L.R. 2/2016;

**VISTO** l'elenco regionale definitivo dei revisori dei conti degli enti locali della Sardegna pubblicato sul BURAS del 30.03.2017;

**DATO ATTO**, inoltre, che, ai sensi dell'art. 241 del T.U D.Lgs. 267/2000, con la stessa delibera di nomina l'Ente locale stabilisce il compenso spettante al Revisore nei seguenti termini:

- con Decreto del Ministro dell'Interno vengano fissati i limiti massimi del compenso base spettante all'organo di revisione da aggiornarsi triennialmente;
- l'Ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina,
- l'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, all'organo di revisione, non può essere superiore al 50% del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Interno del 20 maggio 2005, pubblicato in G.U. del 04.06.2005 n. 128, che stabilisce i limiti massimi dei compensi annui lordi spettanti all'organo di revisione in ottemperanza al citato articolo 241 del D.Lgs. 267/2000;

Ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 1 del predetto Decreto, il compenso sopra citato può essere maggiorato sino ad un massimo del 10% qualora la spesa media pro capite sia di parte corrente che in conto capitale, calcolata sulla base dell'ultimo preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per la relativa fascia demografica;

**DATO ATTO** che la Legge di Bilancio 2018 ( n. 205/2017) ha eliminato l'obbligo di riduzione del compenso dei revisori dei conti degli enti locali del 10 % rispetto agli importi risultanti al 30 Aprile 2010, così come previsto dal D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010

**ATTESO** che è intendimento dell'amministrazione adeguare la propria azione alle normative statali mirate al contenimento della spesa pubblica che induce a confermare il medesimo importo stabilito per il precedente Revisore;

**EVIDENZIATO** che:

- ai revisori sono applicabili le norme sull'incompatibilità e sulla ineleggibilità previste dall'articolo 236 del D.Lgs 267/2000;
- in base all'art. 238 del D.Lgs 267/2000, l'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui al DPR 445/2000, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1 dell'art. 238, in quanto il revisore, secondo quanto disposto dal predetto articolo, non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali:
  - non più di quattro comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
  - non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5000 e i 9999;
  - non più di uno con popolazione pari o superiore a 1000.000 di abitanti;

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare gli articoli 234 e seguenti, e successive modifiche e integrazioni;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.M. 25/09/1997 n. 475 "Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori degli enti locali";
- il D.M. 31/10/2001 "Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione economico finanziaria degli Enti Locali";
- il D.M. 20/05/2005 "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali;
- la legge 122/2010 di conversione del D.L. n. 78/2010;
- la legge 148/2011 di conversione del D.L. 138/2011;
- l'art. 36 della L.R. n. 2/2016;

**IL PRESIDENTE**

Il Presidente, illustra la proposta inerente la presente deliberazione, evidenziando che l'impegno indicato nella parte dispositiva della proposta deve intendersi riferito al triennio, e illustra le modalità di nomina del Revisore dei Conti, spiegando che la nomina è articolata in tre fasi, riepilogate come segue:

1<sup>a</sup> fase - votazione a scrutinio segreto per l'indicazione della rosa di tre nomi estratti dall'elenco regionale di cui in premessa, saranno designati coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti è designato il revisore più giovane;

2<sup>a</sup> fase - estrazione pubblica dalla rosa dei tre nomi votata dal Consiglio comunale;

3<sup>a</sup> fase - proclamazione del Revisore di conti;

· Il Presidente:

- nomina scrutatori i Consiglieri Giovanna Delogu e Maria Stefanelli ;
- dichiara che si può passare alle operazioni di voto.

Quindi, il Presidente invita gli scrutatori a procedere con la distribuzione delle schede a tutti i Consiglieri ;

Votanti n. 9 ;

Subito dopo le schede votate vengono raccolte in un urna e si procede alle operazioni di scrutinio delle schede, con l'assistenza continua degli scrutatori nominati dal Presidente ottenendo il seguente risultato:

- dott. Riccardo Scodinu , voti n. 4 ( quattro )
- dott.ssa Maria Antonietta Sechi, voti n. 2 ( due )
- dott. Daniela Cuccui, voti n. 3 ( tre )

**VISTO** l'esito della votazione, si procede all'estrazione pubblica, come previsto dall'art. 36 della L.R. 2/2016;

**EFFETTUATA** l'estrazione pubblica attraverso le seguenti modalità:

- Il nome di ciascun revisore dei conti designato viene trascritto su un foglio, che viene ripiegato, in modo da garantire la riservatezza del nome trascritto. Quindi i tre fogli, uguali, contenenti ciascuno il nome di un revisore dei conti designato, vengono inseriti nell'urna, si procede con l'estrazione.
- Dopo di che viene data lettura del nome del revisore dei conti estratto, che è il seguente:
  - dott. Riccardo Scodinu , iscritto all'Elenco Regionale dei Revisori dei Conti Regione Sardegna n. 157880;

**VISTO** l'esito della estrazione pubblica.

Acquisito il parere del Responsabile Finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile

All'unanimità dei voti legalmente resi e manifestati,

### **DELIBERA**

**DI DARE ATTO** che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI DARE ATTO** delle risultanze della votazione e della successiva estrazione riportate in premessa;

**DI NOMINARE** il dott. Riccardo Scodinu , residente a Muros , iscritto nell'elenco regionale n. 157880 , di cui alla premessa del presente atto, Revisore dei conti del Comune di Giave per il triennio 2018/2021 (periodo maggio 2018/Maggio 2021);

**DI ATTRIBUIRE** al predetto revisore il compenso annuo di € 2.640,00 al netto dell'Iva e dei contributi previdenziali e al lordo delle ritenute di legge, oltre alle spese di viaggio effettivamente sostenute ;

**DI DARE ATTO** che l'affidamento dell'incarico è subordinato al rispetto dei limiti di cui al comma 1 dell'art. 238 del D. Lgs. n. 267/2000;

**DI DEMANDARE** al Responsabile del servizio finanziario la verifica dell'inesistenza di condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità del revisore sopra nominato ai sensi di legge, prima della firma della predetta convenzione ;

**DI DARE ATTO** che la spesa come sopra determinata trova copertura nel Bilancio di Previsione pluriennale 2018/2020 ;

**DI TRASMETTERE** copia conforme della presente deliberazione al Tesoriere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 234 del Tuel;

**DI COMUNICARE** la nomina del Revisore dei Conti alla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Servizio Demanio e Patrimonio di Olbia;

Con successiva e unanime votazione su proposta del Presidente,

### **DELIBERA**

Di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Tuel, stante l'urgenza di consentirne l'operatività.

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Servizio **ONIDA MASSIMO** in data **21/05/2018** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Servizio Finanziario **ONIDA MASSIMO** in data **21/05/2018** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

---

Presidente  
Sig.ra URAS MARIA ANTONIETTA

Segretario Comunale  
FOIS GIOVANNI

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 444**

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **ONIDA MASSIMO** attesta che in data 25/05/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge